


ORFANOTROFIO MASCHILE DI MILANO detto "I MARTINITT"

(eretto in Ente Morale con R. D. 30 agosto 1863)

STATUTO ORGANICO

proposto con Deliberazioni 17 novembre 1961 e 24 gennaio 1964
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964
(registrato alla Corte dei Conti il 18 novembre 1964, reg. 36, foglio 216)



MILANO


1965

ORFANOTROFIO MASCHILE DI MILANO detto "I MARTINITT"

(eretto in Ente Morale con R. D. 30 agosto 1863)

STATUTO ORGANICO

proposto con Deliberazioni 17 novembre 1961 e 24 gennaio 1964
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964
(registrato alla Corte dei Conti il 18 novembre 1964, reg. 36, foglio 216)



MILANO
1965



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il nuovo statuto organico per l'amministrazione dell'Orfanotrofio Maschile con sede in Milano, presentato per l'approvazione;

Visti gli atti, tra i quali i pareri espressi dall'Ente Comunale di Assistenza, dal Consiglio Comunale e dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica di Milano nonché dall'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia;

Ritenuto che le riforme apportate al vigente statuto, approvato con R. D. 21 ottobre 1937, sono determinate dalla necessità di uniformare le norme dello statuto medesimo alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e risultano inoltre opportune per un migliore ordinamento dell'Ente;

Veduta la Legge 17 luglio 1890 n. 6972, con le successive modifiche ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

DECRETA :

È approvato lo statuto organico dell'Orfanotrofio Maschile con sede in Milano, in data 24 gennaio 1964 composto di 20 articoli con la seguente modificazione: all'art. 16 è aggiunto il comma finale « Il Consiglio provvede inoltre alla vigilanza igienico sanitaria avvalendosi dell'Opera di un medico ».

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro dell'Interno.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 27 Ottobre 1964

p. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DEL SENATO

P. C. C.
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
(Dr. A. INSOLIA)

F.to: MERZAGORA
c.to: TAVIANI

reg. alla Corte dei Conti
addì 18 novembre 1964
Reg. 36 interno, foglio 216
F.to DI STEFANO

Il patrimonio dell'Istituto è stato ulteriormente accresciuto colla devoluzione di metà del patrimonio della Società Edificatrice di Case per Operai ed Impiegati.

2. L'Orfanotrofio Maschile di Milano ha per iscopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica, istruzione civile e religiosa ed avviamento al lavoro di fanciulli bisognosi, che abbiano compiuto il sesto e non superato il dodicesimo anno di età, orfani di ambo i genitori, o del solo padre o della sola madre, cittadini italiani, comprovanti la triennale residenza o dimora ininterrotta nel Comune di Milano propria o del genitore che esercitava la patria potestà e non aventi congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte ed in grado di poterlo fare. Eccezionalmente, in caso di particolare bisogno, è in facoltà del Consiglio di accogliere anche orfani di età fino a 14 anni ed aventi gli altri requisiti di cui al precedente comma.

L'Istituto potrà inoltre provvedere, qualora ne intraveda la possibilità al ricovero degli Orfani che rispondono ai requisiti di cui sopra, anche esigendo contributi da fissarsi di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione di concerto con i parenti degli orfani ammittendi e ciò in relazione alle eventuali possibilità economiche di tali famiglie.

Esistendo posti disponibili, oltre quelli gratuiti, possono essere accolti anche orfani bisognosi o non di altro Comune, salvo il pagamento di una retta ed alle altre condizioni da stabilire nel Regolamento.

Per poter essere accolti gli orfani debbono essere di sana costituzione, psichicamente normali e stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi.

3. Salvo la preferenza dovuta agli orfani ed ai congiunti dei caduti per la Guerra, ai figli dei Mutilati per tutte le guerre e per cause di lavoro, nonchè ai fanciulli appartenenti a famiglie numerose, nel caso d'insufficienza dei posti gratuiti sono preferibili gli orfani i quali non abbiamo congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte e

si trovino in maggior abbandono; in secondo luogo, gli orfani di entrambi i genitori e, infine, quelli di madre o di padre.

4. Gli orfani ricevono istruzione elementare nell'Istituto con le norme stabilite dalle vigenti leggi; compiuta questa vengono iscritti alle scuole professionali od alle scuole medie inferiori; compiuta l'istruzione professionale o gli studi medi inferiori, vengono avviati ad una professione, arte o mestiere, od agli studi superiori, tenendo conto della condotta, dei meriti scolastici, delle tendenze ed attitudini individuali.

5. Nell'Istituto il trattamento è uguale per tutti gli allievi.

Risultando che un orfano sia stato ricoverato indebitamente a titolo gratuito per qualsiasi causa, la Pia Amministrazione deve richiedere da chi di diritto il pagamento della retta.

6. Gli alunni, che avendo sufficientemente profittato dell'insegnamento, lavorino nell'Istituto o fuori, sono ammessi alla compartecipazione degli utili e dei lavori cui presero parte nella misura da determinare nel Regolamento.

L'Amministrazione curerà che i salari degli alunni addetti alle aziende ed officine private non siano inferiori alla misura normale o sindacale e che siano rispettate le norme di legge e di contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro e di apprendistato. Le quote spettanti agli alunni sono depositate, a cura dell'Amministrazione, su libretti individuali da consegnare a chi di diritto all'uscita degli interessati dall'Istituto.

7. Gli orfani sono licenziati entro il 18° anno di età, salvo il caso di allievi frequentanti corsi scolastici superiori i quali possono permanere in Istituto sino al compimento del periodo legale di studi.

Possono essere licenziati prima del termine predetto gli orfani ai quali si offra l'occasione, mediante un conveniente collocamento, di migliorare la propria condizione. Le garanzie relative sono determinate dal regolamento.

8. L'allontanamento per indisciplina o per cattiva condotta è inflitto nei casi e con le cautele da stabilire nel Regolamento.

9. Il licenziamento e l'allontanamento degli orfani che abbisognano di collocamento o della pubblica assistenza sono notificati al locale Ente Comunale di Assistenza ed al locale Comitato di Patronato per la Maternità e l'Infanzia e, quando occorra, anche alla Autorità Municipale per evitare che i licenziati o gli espulsi siano abbandonati a loro stessi.

10. L'Orfanotrofio Maschile di Milano, eretto in Ente Morale con D. R. 30 Agosto 1863 provvede al proprio scopo:

- a) coi redditi del proprio patrimonio;
- b) colle rette o contributi di retta pagati per gli orfani accolti a pagamento totale o parziale;
- c) con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

CAPO SECONDO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11. L'Orfanotrofio Maschile è amministrato dal Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio di Milano, composto di sette Membri compreso il Presidente.

Presidente e Consiglieri sono nominati dal Consiglio Comunale di Milano.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati senza interruzione.

12. I Membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

CAPO TERZO

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio si aduna di regola, tranne che nel periodo estivo, due volte al mese e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per la approvazione del Conto consuntivo, del Bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo a sensi di Legge, ed in adunanza straordinaria ogni qualvolta lo richiede il bisogno urgente sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da tre almeno dei componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità Governativa.

14. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per voti palesi o segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interessi, giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

15. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

16. Il Consiglio provvede all'amministrazione dell'Orfanotrofio ed al suo regolare funzionamento; delibera i regolamenti di Amministrazione e di servizio interno o per il personale, promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti; nomina,

sospende e licenzia gli impiegati ed i salariati; delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituzione.

Il Consiglio provvede inoltre alla vigilanza igienico sanitaria avvalendosi dell'opera di un Medico.

CAPO QUARTO

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17. Il Presidente ha la rappresentanza della Istituzione.

Esercita un'alta sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto, ha la direzione superiore di tutti gli affari di amministrazione, firma gli atti e la corrispondenza d'ufficio, promuove le deliberazioni del Consiglio e ne cura la esecuzione.

Sospende per gravi ed urgenti motivi gli impiegati ed i salariati e prende nei casi d'urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne, per le relative approvazioni, al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Esercita tutte le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, dallo Statuto presente e dal Regolamento.

Nei casi di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono disimpegnate dal Vice Presidente, che è il Membro del Consiglio più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, più anziano di età.

CAPO QUINTO

AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

18. Tutti gli atti e contratti in generale devono essere firmati, oltre che dal Presidente, anche dal Segretario, che ne condivide la responsabilità. In casi speciali e per determinati affari il Consiglio può

delegare la rappresentanza dell'Istituto ad altro dei Consiglieri, od anche a persona estranea.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, di quella di un altro Membro del Consiglio d'amministrazione, del Segretario Generale e del Ragioniere Capo.

19. Le piante organiche, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati negli speciali regolamenti di amministrazione e dell'Istituto, approvati a norma di legge.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

20. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica e di assistenza e protezione della Maternità ed Infanzia.

Tipografia U. Allegretti di Campi, Milano